

CATANIA RETE GAS SpA

PROTOCOLLO ALBO

N° 0000001/25

DEL 03/01/2025



**CATANIA
RETE GAS** S.p.A.
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE

***Regolamento per la realizzazione di piccoli estendimenti di rete finalizzati
all'allacciamento di utenti che ne fanno richiesta***

CATANIA RETE GAS SpA

PROTOCOLLO INTERNO

N° 0000002/25/1

DEL 03/01/2025

**Adottato con deliberazione di del Consiglio
d'Amministrazione n. 2 del 27-12-2024**

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI DI RETE
FINALIZZATI ALL'ALLACCIAMENTO DI UTENTI CHE NE FANNO RICHIESTA**

CAPO I

Art. 1 - Normativa di riferimento

Principi generali

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Criteri generali di ammissibilità

Art. 5 - Dotazione economica annua

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 - Entità del cofinanziamento

Art. 8 - Esecuzione dei lavori all'interno delle aree private

Art. 9 - Tempi di realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento da parte dell'Azienda

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 11 - Clausola di salvaguardia

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della decisione del Consiglio di Amministrazione della Società CATANIA RETE GAS S.p.A. e disciplina le modalità di realizzazione degli interventi di estensione della rete di distribuzione del gas metano nella città di Catania su richiesta di Municipalità comunali o cittadini (singoli o in condominio).

All'interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n.36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 1

Normativa di riferimento

Delibera ARERA n. 569/2019/R/GAS

Delibera ARERA n.310/2020/R/GAS,

Delibera ARERA n. 432/2020/R/COM,

Delibera ARERA n. 231/2022/R/COM

Delibera ARERA n.269/2022/R/GAS

Documento di consultazione DCO n. 410/2019/R/gas – Appendice 2

Principi generali

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente atto definisce i criteri per la realizzazione degli interventi di estensione della rete di distribuzione del gas metano nella città di Catania su richiesta di cittadini (singoli o in condominio), nonché la regolamentazione sulla ripartizione dei costi che devono essere posti a carico dell'utenza che ne faranno richiesta e di quelli che devono essere sostenuti dall'Azienda.
2. La misura complessiva degli investimenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene disciplinata al successivo art. 5.
3. Il Cofinanziamento dell'intervento che viene coperto dall'Azienda in percentuale al costo complessivo preventivato per la realizzazione degli estendimenti.
4. I criteri Aziendali di scelta degli interventi da eseguire e la definizione delle priorità.
5. Il limite massimo di costo dei singoli interventi che si possono eseguire con il presente regolamento e il rapporto tra utenti che fanno richiesta e costo complessivo dell'intervento stesso.
6. I tempi di esecuzione dell'intervento dalla data di approvazione da parte dell'Azienda sulla fattibilità dello stesso.

Art. 3

Destinatari

1. I destinatari del presente regolamento sono i cittadini singoli o riuniti in condominio che presentano richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano nelle vie della Città di Catania già servite o nelle immediate vicinanze.

Art. 4

Criteri generali di ammissibilità

1. Il criterio di ammissibilità per lo sviluppo è giustificato dall'Azienda sulla base di un'analisi costi-benefici; tale giustificazione non è necessaria se si utilizza il criterio (aggiuntivo) di selezione degli investimenti basato sulla densità minima di metri/utente, con livello di soglia maggiore o uguale a 10, nei limiti e con i criteri di disponibilità economica fissati ogni anno dall'Azienda;
2. Eventuali interventi che non superino il vaglio delle Condizioni minime di sviluppo sono inseriti nelle Linee programmatiche dell'Azienda a condizioni che l'analisi costi-benefici a livello di intervento dia esito positivo;
3. Non è considerato ammissibile un singolo intervento con un costo a carico dell'Azienda che eccede una percentuale superiore al 10% dell'intero budget annuo fissato con il successivo art. 5 e con le modalità dell'art. 7.
4. Qualora dovessero cambiare le condizioni di remunerazione tariffaria per gli interventi di estensione della rete l'Azienda si riserva il diritto di modificare a proprio insindacabile giudizio le condizioni di ammissibilità degli interventi.
5. L'ammissibilità di un intervento alla fase di realizzazione e fino all'inizio dei lavori non genera alcun diritto dell'utente o del gruppo di utenti ad avere realizzato l'intervento a cura dell'Azienda.

Art. 5

Dotazione economica annua

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art 4 ad inizio anno l'Azienda con delibera del C.D.A. definisce la dotazione economica ritenuta congrua per l'anno in corso.
2. Tale dotazione economica si considera esaurita una volta che sono stati definiti ed approvati interventi tali da saturare il budget assegnato, a prescindere dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli interventi di estensione di rete inseriti in altri interventi realizzati con fondi propri dell'Azienda o con eventuali altre fonti di finanziamento, per i quali si seguiranno le modalità e criteri definiti nei singoli progetti.

- b) Gli interventi che già sono stati approvati, ma che prima dell'inizio dei lavori dovessero rientrare nel caso disciplinato dal superiore comma a). In tale circostanza il budget assegnato sarà considerato nuovamente disponibile per altri interventi di cui all'art. 4.
2. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di prevedere ulteriori condizioni per sospendere o rinviare l'esecuzione di interventi di estensione della rete per fatti indipendenti dalla propria volontà.

Art. 7

Entità del cofinanziamento

1. Per ogni singolo intervento l'Azienda considerato ammissibile e nei limiti della dotazione economica dell'anno in corso, si farà carico dell'80% dei costi. La restante quota del 20% dovrà essere pagata dagli utenti che faranno richiesta prima dell'inizio dell'intervento stesso.
2. Il costo rimane fisso ed imm modificabile e non darà diritto a rimborsi a favore dell'utente (singolo o in gruppo) né tanto meno saranno richiesti ulteriori oneri per eventuali sovracosti che dovessero emergere in fase di realizzazione.
3. Non rientrano nella disciplina del cofinanziamento tutti i canoni e gli oneri comunali, provinciali, o statali che vengono richiesti all'Azienda per l'esecuzione dei lavori, che saranno integralmente posti a carico degli utenti.
4. In deroga ai principi di cui all'art. 4, è facoltà degli utenti valutare il proprio interesse a farsi carico dell'intero costo per la realizzazione dell'intervento richiesto, per il quale valgono comunque i criteri esposti al superiore comma 2 del presente articolo. In tale caso i tempi per la realizzazione dell'intervento saranno definiti e resi noti in fase di accettazione del preventivo stesso.

Art. 8

Esecuzione dei lavori all'interno delle aree private

Per gli interventi che prevedono l'esecuzione di lavori edili, sia a terra che lungo le facciate degli immobili, da effettuarsi all'interno delle aree private degli utenti, gli stessi dovranno essere eseguiti a totale cura e carico dei privati. L'azienda si farà carico di realizzare, con la disciplina di cui al superiore art. 7, tutte le lavorazioni industriali che a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano:

- fornitura e posa tubazioni interrate;
- fornitura e posa tubazioni aree (restano a carico degli utenti le opere provvisoriale e definitive per il fissaggio delle stesse tubazioni a parete);
- fornitura e posa valvole di intercettazione sia interrate che aree;
- realizzazione batteria contatori, fino al contatore compreso (escluso ogni lavoro edile per l'alloggiamento degli stessi).

Art. 9

Tempi di realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento da parte dell'Azienda

1. L'azienda si riserva il diritto, per la propria organizzazione aziendale, di raggruppare più interventi e procedere alla realizzazione congiunta degli stessi.
2. Successivamente saranno comunicati agli utenti i tempi effettivi per la realizzazione degli interventi.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio aziendale nonché nella preposta sezione del sito internet aziendale.

Art. 11

Clausola di salvaguardia

1. Si precisa che è in corso il procedimento di fusione tra la Catania Rete Gas S.p.A. e la SIDRA S.p.A. mediante fusione per incorporazione da parte di quest'ultima Società, e che, una volta portata a termine la fusione, il rapporto con gli utenti proseguirà da parte della Società risultante dalla fusione ai sensi dell'art. 2504 bis del Codice Civile.
2. Resta salvo il diritto della nuova Società di recedere dalla realizzazione dagli interventi richiesti, ma non ancora autorizzati e per i quali non sia ancora stato versato da parte degli utenti la quota posta a loro carico.
3. Il presente regolamento non si applica ai preventivi per la realizzazione dei lavori per i quali i clienti hanno già provveduto al relativo pagato.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

